

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO INFORMAZIONI e RELAZIONI con il PUBBLICO

ORDINANZA N.327/92

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n.84 del 25.9.1979 con la quale erano stati fissati gli orari per lo svolgimento delle attività rumorose ed incombode;

Ravvisata la necessità di adeguare detti orari all'attuale vita sociale a garanzia sia delle attività che del riposo delle persone;

Considerato che i rumori vengono prodotti principalmente dal settore del lavoro (officine, laboratori industriali ed artigianali, cantieri edili e stradali, pubblici esercizi, attività commerciali etc.);

- Che dal settore delle civili abitazioni (condizionatori d'aria, televisori, radio, compressori per frigoriferi, etc);

Visto l'art. 41 del Regolamento di P.U.;

Visto l'art. 66 del T.U. della legge di P.S., approvato con R.D. 18.6.31, n. 773;

Visto l'art. 38 della legge 8.6.90, n. 142;

ORDINA

i settori di lavoro ed il settore di civile abitazione, debbono sospendere qualsiasi attività rumorosa ed incomboda al fine di non recare molestia o disturbo al riposo delle persone:

- PERIODO ESTIVO - (periodo di vigenza dell'ora legale):

- dalle ore 13.30 alle ore 16.30

- dalle ore 22.00 alle ore 6.30;

- PERIODO INVERNALE - dalle ore 13.00 alle ore 15.30

- dalle ore 22.00 alle ore 6.30;

L'ord. n. 203 /2004 proroga l'orario dalle ore 22,00 alle ore 24,00, indicato nell'ordinanza n. 327 del 09/09/2002, con la quale sono stati fissati gli orari per lo svolgimento delle attività rumorose ed incombode; il presente provvedimento è adottato in via sperimentale e provvisorio ed è valido per il periodo compreso dal 25/06/2004 fino al 10/09/2004, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per le sole attività di ristorazione, bar, pub e discoteche munite, di regolare autorizzazione prevista per gli intrattenimenti musicali;

Gli Agenti comunali e della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.